



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANCIANO

Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara D'Alfonso
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento N. **31 /2025 P.U.** promosso da:

ROSARIO GERMANO (c.f. GRMRSR79L05B963S) rappresentata e difesa dall'avv. **FRANCESCO CACCIOLA** (c.f. CCCFNC87L23F839W)

Oggetto: ristrutturazione dei debiti del consumatore art 66 CCI

Letta la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore *ex* artt. 67 e ss. CCII depositata in data 3 giugno 2025 ed integrata il 29 agosto 2025 da **GERMANO Rosario c.f. GRMRSR79L05B963S** e **CATALLI Katia c.f. CTLKTA81R43Z112S** entrambi residenti in **Lanciano (CH), alla Via Ignazio Silone 15A;**

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, posto che il centro degli interessi principali dei debitori si trova nel Comune di Lanciano a norma dell'articolo 27 comma 3 CCI e che questi costituiscono unico nucleo familiare e le cause dell'indebitamento derivano da assunzione di debiti nell'interesse del nucleo intero (art 66 CCI);

rilevato che è stata allegata tutta la documentazione prescritta dall'art. 67, comma 2, CCII;

letta la relazione del professionista nominato dall'OCC, dott. **BIANCAMARIA BUCCO**, contenente le indicazioni e i giudizi di cui all'art. 68, commi 2 e 3, CCII nonché l'attestazione prevista dall'art. 67, comma 4, CCII;

considerato che appaiono dimostrati sia la qualifica di consumatore sia lo stato di sovraindebitamento del proponente;

osservato che va esclusa la sussistenza di condizioni soggettive ostative ai sensi dell'art. 69, comma 1, CCII, non risultando che il ricorrente sia stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;

che, a seguito dell'invio delle comunicazioni da parte del gestore, sono pervenute osservazioni dal creditore **FIDES SPA** rappresentato non esservi i presupposti soggettivi per l'accesso assumendo che indebitamento sia stato generato con colpa grave.



Ritiene il Tribunale che il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto dai sigg. Germano Rosario e Catalli Katia, diversamente da quanto rappresentato dal creditore, debba essere omologato.

In primo luogo, deve rilevarsi che la proposta ha già superato il vaglio di ammissibilità con decreto del 19.11.2025, all'esito del quale è stata disposta la comunicazione ai creditori ai sensi dell'art. 70 CCII. Le osservazioni successivamente formulate dalla creditrice FIDES S.p.A. non introducono elementi di fatto nuovi o circostanze sopravvenute tali da incidere in senso negativo sui presupposti soggettivi e oggettivi già positivamente scrutinati in sede di accesso alla procedura.

Con riferimento, in particolare, al requisito della meritevolezza di cui all'art. 69 CCII, le censure sollevate dalla creditrice si risolvono in una diversa valutazione di circostanze già esaminate dall'OCC e dal Giudice in sede di ammissibilità e non consentono di ravvisare una condotta del debitore connotata da dolo, malafede o colpa grave nella determinazione della situazione di sovraindebitamento. Dalla relazione del Gestore, anche integrata a seguito delle osservazioni, emerge infatti che il ricorso al credito, incluso il finanziamento con cessione del quinto oggetto di contestazione, si inserisce in una dinamica di progressivo aggravamento della situazione economica del nucleo familiare, determinata da esigenze ordinarie e non voluttuarie, senza che risultino operazioni manifestamente sproporzionate, fraudolente o dirette ad eludere consapevolmente i creditori.

Né può condividersi l'assunto secondo cui l'asserita incompletezza o inesattezza delle dichiarazioni rese in sede di istruttoria del finanziamento sarebbe di per sé idonea a integrare una causa ostativa all'omologa, non essendo emersa la prova di un comportamento intenzionalmente decettivo tale da alterare in modo decisivo la valutazione del merito creditizio, che resta comunque oggetto di apprezzamento complessivo nell'ambito della procedura di sovraindebitamento.

Quanto alle ulteriori contestazioni relative al calcolo del reddito necessario a garantire un dignitoso tenore di vita, deve osservarsi che il Gestore ha determinato tale soglia sulla base delle spese effettivamente documentate e strettamente necessarie al sostentamento del nucleo familiare, tenendo conto, tra l'altro, del canone di locazione, delle spese di trasporto per motivi di lavoro e delle esigenze connesse alla presenza di un figlio minore. Tale valutazione appare conforme ai criteri di cui all'art. 68, comma 3, CCII e non risulta strumentale o tale da comprimere irragionevolmente le ragioni dei creditori.

Parimenti infondata è la doglianza concernente la mancata inclusione del trattamento di fine rapporto nell'attivo della procedura, atteso che l'art. 67, comma 3, CCII consente espressamente la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento assistiti da cessione del quinto dello stipendio o del TFR, senza che quest'ultimo debba essere necessariamente considerato quale cespite immediatamente liquidabile ai fini del piano.

Deve infine rilevarsi che la precisazione del credito operata dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione è stata recepita dal Gestore senza incidere sulla sostenibilità complessiva della proposta,



prevedendosi l'integrale soddisfazione dei crediti di natura privilegiata e un trattamento dei chirografari conforme ai principi di proporzionalità e ragionevolezza.

Alla luce di quanto esposto, il piano risulta conforme alla disciplina del Codice della crisi e dell'insolvenza, idoneo a garantire un equilibrato contemperamento tra l'esigenza di tutela del minimo vitale dei debitori e quella di soddisfacimento dei creditori, e pertanto ne va disposta l'omologazione, con conseguente rigetto delle osservazioni formulate dalla creditrice FIDES S.p.A.

Rilevato che, con decreto del 21/11/2025 , si sono disposti: a) la pubblicazione della proposta e del decreto medesimo, a cura del professionista nominato con funzioni di OCC, sul sito internet del Tribunale di Lanciano; b) la comunicazione della proposta e del decreto, sempre a cura del professionista, a tutti i creditori, avvisando questi ultimi della facoltà di presentare osservazioni entro il termine di venti giorni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata del professionista; c) il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio del consumatore nonché il divieto per il debitore di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo giudice.

Rilevato che la esposizione debitoria aggiornata come da osservazioni dell'AGENZIA DELLE ENTRATE, è quella che segue:

RIEPILOGO POSIZIONI

SITUAZIONE DEBITORIA CATALI KATIA ATTUALE (tenuto conto dei pagamenti effettuati nelle more per pignoramenti e cessioni in corso)

DEBITORE	QUALIFICAZIONE	CREDITORE	Debito RESIDUO	Somma PROPOSTA	%
CATALI	Prededuzione	OCC	€ 2.433,16	€ 2.433,16	100
CATALI	Prededuzione	FONDO SPESE	€ 540,00	€ 540,00	100
CATALI	Privilegio	ADER Campobasso	€ 2.235,38	€ 2.235,38	100
CATALI	Chirografo	Prestiti personali	€ 91.556,42	€ 23.591,46	25,77
TOTALE			€ 96.764,91	€ 28.800,00	

SITUAZIONE DEBITORIA GERMANO (tenuto conto della precisazione di ADER relativamente al credito della Corte d'Appello)

DEBITORE	QUALIFICAZIONE	CREDITORE	Debito RESIDUO	Somma PROPOSTA	%
GERMANO	Prededuzione	OCC	€ 2.072,69	€ 2.072,69	100
GERMANO	Prededuzione	FONDO SPESE	€ 460,00	€ 460,00	100
GERMANO	privilegio	Regione Abruzzo (di cui € 755,00 ADER) ed € 155,88 Corte d'Appello De L'Aquila	€ 1.527,74	€ 1.1527,74	100
GERMANO	Privilegio	Comune di Lanciano	€ 52,50	€ 52,50	100
	Chirografo	Debiti personali	€ 77.142,39	€ 20.095,45	26,05
TOTALE			€ 81.202,77	€ 24.000,00	



Che la proposta di soddisfazione è la seguente:

GERMANO		RESIDUO	percentuale	CATALLI		RESIDUO	percentuale
ATTIVO	€ 24.000,00			ATTIVO	€ 28.800,00		
OCC	€ 2.072,69	€ 21.927,31	100,00%	OCC	€ 2.433,16	€ 26.366,84	100,00%
Fondo spese occ	€ 460,00	€ 21.467,31	100,00%	Fondo spese occ	€ 540,00	€ 25.826,84	100,00%
AG. ENTRATE	€ 1.527,74	€ 19.939,57	100,00%	AG. ENTRATE	€ 2.235,38	€ 23.591,46	100,00%
CHIROGRAFI	€ 77.142,39		25,85%	CHIROGRAFI	€ 91.556,42		25,77%

considerato che il ricorrente ha offerto di soddisfare come precede i creditori secondo un cronoprogramma di esecuzione articolato secondo l'ordine delle cause di prelazione, con prioritaria soddisfazione dei crediti in prededuzione e privilegiati e successiva distribuzione ai chirografari, fino all'integrale versamento delle somme complessivamente destinate ai creditori, pari a € 24.000,00 per il sig. Germano ed € 28.800,00 per la sig.ra Catalli, momento che segna il completamento dell'esecuzione del piano.

Il piano, come integrato, prevede l'accantonamento mensile complessivo di euro 1.100,00, mediante il versamento di euro 500,00 da parte del sig. Germano Rosario ed euro 600,00 da parte della sig.ra Catalli Katia, per un periodo di quarantotto mesi decorrenti dal mese successivo all'omologa, per un importo complessivo di euro 52.800,00.

Rilevato che il piano prevede, in particolare:

- 1) il pagamento integrale del compenso dell'OCC che, in ragione del disposto di cui all'art. 6 del CCII (a mente del quale sono prededucibili *"i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall'organismo di composizione della crisi di impresa di cui al capo II del titolo II e dall'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento"*) e fondo spese OCC;
- 2) il pagamento integrale dei creditori privilegiati a seguire rispetto all'accantonamento sub. 1);
- 3) il pagamento nella misura entro il 25,85% dei crediti chirografari fino alla 48 esima rata;

Considerato che la rata mensile prevista dal piano risulta compatibile con la capacità reddituale del debitore, dal che consegue una ragionevole prospettiva di adempimento delle obbligazioni previste nel piano stesso;

considerato, nondimeno, che appaiono condivisibili le considerazioni illustrate dal professionista in merito alla convenienza della proposta in esame, per i creditori privilegiati, rispetto all'alternativa liquidatoria (cfr. art. 67, comma 4, CCII);

ritenuto, in conclusione, che il piano risulta giuridicamente ammissibile e fattibile e, pertanto, può essere omologato;

P.Q.M.

Visti gli artt. 67-71 CCI;

OMOLOGA



il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da GERMANO Rosario c.f. GRMRSR79L05B963S e CATALLI Katia c.f. CTLKTA81R43Z112S entrambi residenti in Lanciano (CH), alla Via Ignazio Silone 15\A,

DISPONE

che parte debitrice compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;

DISPONE

che il professionista nominato con funzioni di OCC, dott. BIANCAMARIA BUCCO , vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva le eventuali difficoltà e, ove necessario, le sottoponga a questo giudice;

DISPONE

che il professionista:

- a) provveda all'accantonamento del proprio compenso, atteso che l'art. 71 comma 4 dispone che "il giudice procede alla liquidazione del compenso all'OCC, una volta verificato se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento";
- b) riferisca per iscritto ogni sei mesi sullo stato di esecuzione del piano;
- c) rendiconti eventuali spese sostenute per la procedura (che verranno rimborsate ad avvenuta esecuzione del piano);
- d) terminata l'esecuzione, sentito il debitore, presenti al giudice una relazione finale;

DISPONE

che, entro quarantotto ore dalla comunicazione, il professionista curi la pubblicazione della presente sentenza sul sito internet di questo Tribunale e provveda a comunicarla ai creditori;

DISPONE

la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti, nei modi di legge, a cura del professionista;

INIBISCE

A GERMANO Rosario c.f. GRMRSR79L05B963S e CATALLI Katia c.f. CTLKTA81R43Z112S, la sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o debito) e l'accesso al mercato del credito in ogni sua forma sino alla completa esecuzione del piano;

DISPONE

sino alla completa esecuzione del piano, il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio dei consumatori nonché il divieto per il debitore di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo Giudice;

PONE

le spese del procedimento a carico del soggetto proponente;

DICHIARA

la chiusura della procedura;



MANDA

alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al ricorrente e al professionista nominato con funzioni di OCC, dott. BIANCAMARIA BUCCO .

Lanciano, lì 04/03/2026

Il Giudice

dott.ssa Chiara D'Alfonso

